

Forio, il “Galeone” non dovrà essere demolito

Accolta dalla VI Sezione del Tar l'istanza di Giuseppina Borrelli che aveva impugnato l'ordinanza del Comune di Forio che risaliva al 2016: passa la linea difensiva dell'avvocato Bruno Molinaro

DI **FRANCESCA PAGANO**

“Il Galeone” di Forio non deve essere abbattuto. Lo hanno deciso i giudici della Sesta Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania che, pronunciandosi sul ricorso, hanno accolto l'istanza di Giuseppina Borrelli che aveva impugnato l'ordinanza del Comune di Forio del 2016. La donna, comproprietaria, unitamente al proprio coniuge Guglielmo Adriano, di un immobile costituito da più corpi

di fabbrica - destinato, in parte, ad attività di bar-ristorante, all'insegna “il Galeone”, a Forio, attraverso l'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, ha illustrato come l'immobile in questione, preesistente in parte ad epoca addirittura antecedente all'anno 1943, è stato, nel suo complesso, acquistato nel 1991, fosse stato oggetto di domande di condono presentate, nel corso degli anni, al comune di Forio nel 1986, 1995 e 2004. Tali domande, allo stato, non sono state evase e, pertanto, sono tuttora pendenti, di talché risulta illegittima l'impugnata ordinanza emessa dal Comune di Forio con cui è stata ingiunta la demolizione. Per i giudici il ricorso è fondato e va accolto in quanto “tutte le opere contestate, preesistenti in loco da epoca risalente, sono co-

parte dalle domande di condono con applicazione del regime sospensivo, posto che tale disposizione sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative”. Secondo il Collegio, preso atto che tale circostanza, documentata tramite perizia asseverata depositata agli atti causa, non è stata avversata dal Comune intimato, che non si è costituito in giudizio, esclude l'operatività di qualsiasi misura sanzionatoria -in primis quella demolitoria- fino a pronuncia espressa dell'amministrazione sulle domande di condono, nel caso di specie da tempo ancora pendenti. Per questo, quindi, i giudici hanno dato ragione alla signora Giuseppina Borrelli annullando l'ordinanza di demolizione de “Il galeone” e compensando le spese.



Longo scrive a Legnini: «Non si ricostruisca nell'epicentro del terremoto»

Il professore emerito di Geofisica della Terra solida all'Università Federico II di Napoli e a lungo direttore dell'Osservatorio Vesuviano ha proposto la creazione di un Parco Scientifico-Naturalistico

ISCHIA. Da pochi giorni Giovanni Legnini è stato nominato Commissario Unico per la ricostruzione. Si occuperà, dunque, anche della ricostruzione sull'isola di Ischia. Per questo Giuseppe Longo, professore emerito di Geofisica della Terra solida all'Università Federico II di Napoli e a lungo direttore dell'Osservatorio Vesuviano, ha indirizzato un post al nuovo commissario. «Caro Presidente - ha scritto - ho sostenuto fin dall'indomani del terremoto del 21 agosto 2017 la tesi di rendere indisponibile l'area epicentrale (circa 1 km quadrato) per la ricostruzione a causa dell'elevata pericolosità sismica, evidenziata da 5 disastrosi terremoti (1796, 1828,



1881, 1883, 2017) in quanto area epicentrale, con elevate accelerazioni del moto del suolo, a causa di un complesso processo di propagazione delle onde sismiche che amplificano il segnale sismico (non si tratta di un effetto dovuto alla natura del mezzo roccioso, bensì del meccanismo di propagazione delle onde sismiche). La sorgente sismica è localizzata ad una profondità tra 1 e 2 km e sempre nella stessa struttura settentrionale dell'Isola, generata dalla tettonica e dal carico del massiccio del Monte Epomeo, come è stato dimostrato dalle ricerche realizzate in seguito al recente terremoto». Ed a supporto della propria tesi, Longo ha spiegato come

«L'area evacuata potrebbe essere utilizzata per realizzarvi un Parco Scientifico-Naturalistico con un duplice obiettivo». E qui la proposta: «realizzare un Centro di Ricerca Europeo Avanzato per lo studio dei terremoti di moderata magnitudo ed elevata intensità in aree ristrette come quella di Casamicciola, nelle aree vulcaniche in generale e in tante località dell'Appennino oppure per la Valorizzazione delle risorse ambientali dell'Isola». Chiosa, poi, Longo con una vena polemica: «Nessuna istituzione ha esaminato la validità di questa proposta». Lo scorso agosto, in occasione del quarto anniversario del sisma, il professor Longo lanciò un allarme sulla ricostruzione: «La condizione dell'area, unitamente alla contenuta dimensione dell'area a rischio elevato (circa 2 km²) suggeriscono di rendere tale area indisponibile per la ricostruzione dell'insediamento di Casamicciola alta e individuare un sito a più basso rischio». Concetto ribadito anche al neo commissario Legnini.

FRANCESCA PAGANO




SHOP ONLINE

WWW.DESIREENAPOLI.IT



Pubblicato il 31/01/2022

N. 00674/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00718/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 718 del 2017, proposto da
Giuseppina Borrelli, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio
Molinaro, con domicilio eletto presso lo studio Lorenzo Bruno Molinaro in Barano
D'Ischia, piazza San Rocco n.26;

contro

Forio Comune Di Forio, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

DELL'ORDINANZA DEL 17.11.2016 N.213, NOTIFICATA IL 2.12.2016

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 gennaio 2022 il dott. Carlo
Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente, comproprietaria, unitamente al proprio coniuge Guglielmo Adriano, di un immobile - costituito da più corpi di fabbrica - destinato, in parte, ad attività di bar-ristorante,

all'insegna "il Galeone", in Forio, alla via Giovanni Mazzella, località Citara, in catasto al foglio 31, p.lla 928, sub 3, 4 e 5 (per l'esattezza, il subalterno 3 identifica la sala ristorante e l'adiacente area con servizi, il subalterno 4 l'abitazione della ricorrente e del proprio nucleo familiare e il subalterno 5 altro piccolo locale destinato ad uso diverso) – premesso che l'immobile in questione, preesistente in parte ad epoca addirittura antecedente all'anno 1943, è stato, nel suo complesso, acquistato dalla ricorrente con distinti atti di compravendita per mano del notaio A. Albore del 7.11.1991, rep. 43166, e del 17.6.1994, rep. 53500 – espone che lo stesso è anche oggetto delle seguenti domande di condonopresentate, nel corso degli anni, al comune di Forio: - istanza del 28.5.1986, prot. n. 791, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 47/85; - istanza del 6.3.1995, prot. n. 6899, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724/94; - istanza del 10.12.2004, prot. n. 28468, ai sensi dell'art. 32 del d.l. n. 269/03, convertito nella legge n. 326/2003; - istanza del 10.12.2004, prot. n. 28469, ai sensi dell'art. 32 del d.l. n. 269/03, convertito nella legge n. 326/2003; - istanza del 10.12.2004, prot. n. 28472, ai sensi dell'art. 32 del d.l. n. 269/03, convertito nella legge n. 326/2003.

Tali domande, allo stato, non sono state evase e, pertanto, sono tuttora pendenti, di talché risulta illegittima l'impugnata ordinanza n. 213/2016 cui è stata ingiunta la demolizione, ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, delle opere ivi descritte e di cui si chiede l'annullamento per vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

All'udienza del 25 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.

Assume portata assorbente la censura con cui si deduce che tutte le opere contestate,

preesistenti in loco da epoca risalente, sono coperte dalle domande di condono indicate in narrativa, come confermato dal Geom. Giovanni Tarantino nella relazione del 19.1.2017, con applicazione del regime sospensivo di cui all'art. 38 della legge n. 47/85, posto che tale disposizione, espressamente richiamata dagli artt. 39 della legge n. 724/94 e dall'art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/03, convertito nella legge n. 326/03, prevede che «la presentazione entro il termine perentorio della domanda di cui all'art. 31, accompagnata dalla attestazione del versamento della somma di cui al primo comma dell'articolo 35, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative».

Secondo il Collegio, preso atto che tale circostanza, documentata tramite perizia asseverata depositata agli atti causa, non è stata avversata dal Comune intimato, rimasto inerte anche nel segmento processuale sulla base di tali premesse è agevole rinviare alla ormai consolidata e notoria giurisprudenza che (sulla base delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 47/85 richiamate anche dalle leggi 724/94 e 326/03) esclude l'operatività di qualsiasi misura sanzionatoria –in primis quella demolitoria- fino a pronuncia espressa dell'amministrazione sulle domande di condono, nel caso di specie da tempo ancora pendenti.

Considerato che il provvedimento di ripristino si manifesta pertanto illegittimo perché adottato senza aver previamente definito i procedimenti di sanatoria collegati agli abusi oggetto di contestazione, il ricorso va accolto per tal tale ragione, precisandosi che resta assorbito ogni altro motivo.

Si ritiene che la tipologia e la natura delle questioni consiglino la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla l'atto impugnato; compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2022 con
l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore

Angela Fontana, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Carlo Buonauro

IL PRESIDENTE
Paolo Passoni

IL SEGRETARIO